



Numero registro generale 15548/2022

Numero sezionale 1750/2026

Numero di raccolta generale 19542/2026

Data pubblicazione 12/06/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Tania Hmeljak

Francesco Federici

Giacomo Maria Nonno

Salvatore Leuzzi

Pierpaolo Gori

Presidente

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

TRIBUTI - MEZZO
DI TRASPORTO
EXTRA UE - DAZI -
ESENZIONE -
SITUAZIONE DI
EMERGENZA -
**PRINCIPIO DI
DIRITTO.**

Ud.25/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15548/2022 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato
-ricorrente-

contro

██████████ e ██████████ rappresentati e difesi dall'avvocato
██████████

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di
Trento n. 25/01/22 depositata il 02/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal
Consigliere Giacomo Maria Nonno.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 25/01/22 del 02/05/2022, la Commissione
tributaria di secondo grado di Trento (di seguito CT2) accoglieva l'appello
proposto da ██████████ e ██████████ avverso la sentenza n.
133/01/21 della Commissione tributaria di primo grado di Trento (di
seguito CT1), che aveva respinto il ricorso dei contribuenti nei confronti di



un provvedimento di irrogazione sanzioni e confisca per evasione dei dazi doganali e dell'IVA all'importazione relativi all'anno 2019.

1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, la Guardia di finanza aveva sottoposto a sequestro amministrativo l'autoveicolo Mercedes Benz tg. [REDACTED] di proprietà del sig. [REDACTED] residente in Marocco, con alla guida la sig.ra [REDACTED]

1.2. La CT2 accoglieva l'appello dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] evidenziando che: a) «la fattispecie dedotta in giudizio integra[va] l'ipotesi di utilizzazione da parte di una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione europea (la [REDACTED] residente in [REDACTED] di un mezzo di trasporto immatricolato al di fuori di tale territorio (in Marocco) a nome di una persona stabilita ugualmente fuori da esso (il [REDACTED] residente in Marocco)»; b) in tale ipotesi poteva operare la previsione dell'art. 214, lett. c), del Regolamento UE n. 2015/2446, alla cui stregua le persone stabilite nel territorio doganale della UE beneficiavano dell'esenzione dai dazi se i mezzi di trasporto erano utilizzati in una situazione di emergenza; c) non era oggetto di contestazione che nel giorno del sequestro amministrativo la sig.ra [REDACTED] aveva provveduto a trasportare la sua conoscente [REDACTED] [REDACTED] presente in auto, dall'odontoiatra in ragione dell'insorgenza di un ascesso; d) tali condizioni integravano la situazione di emergenza prevista dalla legge, non dovendo ricorrere gli elementi costitutivi dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen., sicché le contestazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) dovevano essere escluse.

2. ADM impugnava la sentenza della CT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. [REDACTED] e [REDACTED] resistevano con controricorso e depositavano memoria ex art. 380 *bis*.1 cod. proc. civ.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 214, comma 1, lett. c), del Regolamento UE 28 luglio 2015 n. 2015/2446, per avere la CT2 erroneamente interpretato il concetto di situazione di emergenza, il quale richiederebbe che il comportamento adottato rappresenti l'unica situazione possibile, «caratterizzata da circostanze fattuali tali da non poter rendere esigibile una reazione diversa da parte del soggetto». Tenuto conto dei fatti, pacifici, dedotti, la situazione di emergenza non sarebbe configurabile nel caso di specie.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Costituisce circostanza pacifica tra le parti, ritenuta anche dalla CT2, che nella fattispecie trovi applicazione l'art. 214, § 1, lett. c), del Regolamento UE n. 2015/2446, il quale indica le condizioni per le quali le persone stabilite nel territorio doganale possano utilizzare mezzi di trasporto appartenenti ad altri soggetti stabiliti al di fuori del territorio doganale in regime di esenzione dai dazi all'importazione. In particolare, la disposizione citata individua i presupposti dell'esenzione in una situazione di emergenza.

1.3. Secondo la CT2, la situazione di emergenza non sarebbe in alcun modo equiparabile allo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., dovendo, invece, intendersi come tale l'«insorgenza improvvisa di un fatto anche solo potenzialmente dannoso per le persone o le cose, le cui conseguenze possono essere evitate (o ridotte) mediante l'occasionale utilizzo del mezzo di trasporto in questione (...)». La norma non richiede che tale utilizzo rappresenti l'unica (o anche solo la più appropriata) modalità di trasporto necessaria per ovviare alla "situazione di emergenza", apparendo sufficiente che esso sia idoneo allo scopo, sulla base di una valutazione ex ante».



1.4. Nella prospettazione di ADM, invece, la situazione di emergenza sarebbe integrata solo quando l'utilizzatore del veicolo si sia trovato in condizioni tali da non potere ragionevolmente operare secondo modalità differenti. Tale definizione della situazione di emergenza è molto vicina a quella prevista per la ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen., per la cui applicazione occorre un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (cfr., ad es., Cass. n. 4834 del 01/03/2018).

1.5. Orbene, ritiene questa Corte che l'interpretazione della norma fornita dalla CT2 sia non solo plausibile, ma anche corretta. Depone in questo senso la stessa differenza terminologica adoperata dal legislatore unionale: mentre la necessità non consente altra scelta al soggetto che agisce e presuppone l'esigenza di evitare un imminente danno grave alla persona, l'emergenza può verificarsi non solo in relazione alle persone, ma anche alle cose; e sottintende un minore grado di coerenza del comportamento richiesto, lasciando allo stesso la possibilità di scegliere tra più opzioni possibili, tutte astrattamente idonee ad affrontarla.

1.5.1. In quest'accezione, l'uso del mezzo di trasporto intestato ad una persona residente fuori dal territorio della UE beneficia dell'esenzione daziaria non solo quando detto utilizzo costituisca l'unico modo per fronteggiare la "situazione di emergenza", ma anche quando lo stesso rientri in un ventaglio di opzioni tutte astrattamente idonee a venirne a capo. E la valutazione di idoneità deve essere effettuata ex ante, considerando altresì che l'uso del mezzo di trasporto non può essere abituale ma solo occasionale e indotto dalla singolarità della situazione verificatasi.

1.6. La situazione di emergenza richiesta dalla disposizione in commento affinché possa ottenersi l'esenzione dal dazio all'importazione del mezzo di trasporto adoperato, intestato ad un soggetto non stabilito



nel territorio della UE, implica, pertanto: a) l'improvviso verificarsi di un fatto potenzialmente idoneo a recare danno a persone o cose; b) la possibilità di evitare o ridurre tale danno attraverso l'uso occasionale del mezzo di trasporto.

1.7. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: *«La situazione di emergenza prevista dall'art. 214, § 1, lett. c), del Regolamento UE n. 2015/2446, che consente l'esenzione dai dazi all'importazione nel caso di utilizzo, da parte di un soggetto stabilito nel territorio della UE, di un mezzo di trasporto intestato a un soggetto non stabilito, non coincide con lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., implicando l'improvviso verificarsi di un fatto potenzialmente idoneo a recare danno a persone o cose e la possibilità di evitare o ridurre tale danno attraverso l'uso occasionale del mezzo di trasporto».*

1.8. Con un compiuto accertamento in fatto, insindacabile in questa sede, la CT2 ha ritenuto la ricorrenza, nella fattispecie, della situazione di emergenza normativamente prevista, escludendo la debenza dei dazi e il conseguente sequestro del mezzo di trasporto.

2. In conclusione, il ricorso va rigettato.

2.1. Sussistono giusti motivi, in ragione della novità della questione, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.

La Presidente
Tania Hmeljak

